

Spett.le

Banca d'Italia

Servizio Normativa e Politiche di vigilanza

Divisione Normativa Primaria

**npv.normativa\_primaria@bancaditalia.it**

**Documento di consultazione della Banca d'Italia in materia di “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche”**

Mi riferisco alla consultazione in oggetto per esprimere alcune considerazioni quale esperto dell'ordinamento bancario, avendo maturato una lunga esperienza lavorativa sia all'interno di intermediari bancari che di istituzioni parlamentari.

In particolare, evidenzio che la previsione relativa all'imposizione del voto a distanza a tutte le banche popolari non sia condivisibile; al riguardo risulterebbe opportuna una ulteriore riflessione da parte dell'Autorità di vigilanza, in considerazione delle seguenti osservazioni.

Innanzitutto, l'imposizione di tale obbligo, in luogo della facoltà lasciata dal Codice civile agli statuti, appare in contraddizione con il principio di proporzionalità che dovrebbe invece essere il principale criterio di applicazione delle disposizioni in consultazione, come dimostra l'Allegato 1 contenente criteri obiettivi per individuare le diverse categorie di banche.

Tale principio risulta invece del tutto disatteso, dal momento che viene imposta l'adozione del voto a distanza a tutte le banche popolari, senza consentire alcuna flessibilità in ragione della dimensione e complessità operativa dell'intermediario e senza distinguere fra banche minori o comunque con limitata diffusione territoriale della base sociale e quelle maggiori o a rilevanza sistemica.

Peraltro si evidenzia che la disciplina – che impatta sui diritti di voto e di

partecipazione dei soci – avrebbe dovuto essere corredata da una relazione sull'analisi di impatto.

Le disposizioni impongono a tutte le banche popolari l'obbligo di prevedere in statuto che il voto possa essere espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di voto a distanza e andrebbero dunque ad introdurre un obbligo laddove la legge - l'art. 2538, comma 6 del codice civile – si limita a prevedere una facoltà, consentendo alle società cooperative di introdurre il voto a distanza e non imponendo loro il relativo obbligo.

Occorre poi considerare che approntare i meccanismi necessari per l'espressione del voto a distanza comporta dei costi rilevanti che non sembrano giustificati da corrispondenti benefici, ad esempio per quelle banche che operino esclusivamente in ambito regionale.

L'utilizzo dei mezzi elettronici per il voto deve essere infatti necessariamente condizionato alla sussistenza dei requisiti per l'identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto e per la sicurezza delle comunicazioni, proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi.

In proposito merita ricordare come il voto elettronico sia ancora in fase di sperimentazione e non abbia ancora trovato, di fatto, applicazione.

Come risulta da un'indagine Assonime del 2012 condotta su un vastissimo campione di società - peraltro quotate ! - risulta che solo il 31% degli statuti prevede attualmente la possibilità di partecipazione con mezzi elettronici, mentre il restante 69% non prevede affatto il ricorso a tali sistemi. Il dato ancor più rilevante è che di questo 31%, nessuna società ha effettivamente utilizzato tale strumento.

E ciò ben si comprende. Il voto elettronico lascia come unica traccia un codice memorizzato su un qualche supporto informatico, il che non può che comportare una serie di problematiche.

Il meccanismo deve essere in grado di ammettere al voto solo coloro che ne hanno diritto e, dunque garantire la certezza dell'identificazione del socio nonché, ovviamente, garantire la veridicità dei risultati e la segretezza del voto.

Quanto all'identificazione degli aventi diritto, in particolare, esso è un principio imperativo e indefettibile: nell'esercizio del voto 'da remoto', non esistendo un voto 'fisico' o comunque controllabile, la Società si espone al rischio di penetrazione nel sistema da parte di soggetti non legittimati i quali, carpando l'identità di alcuni soci o comunque riuscendo a bypassare i filtri informatici, potrebbero accedere alla discussione e soprattutto al voto, senza essere riconosciuti come non aventi diritto al voto.

Peraltro come rilevato da dottrina autorevole «la scienza informatica insegna che nessun dispositivo di criptazione e nessun filtro garantiscono senza eccezioni la sicurezza nello scambio di dati, neppure la sottoscrizione con firma digitale del documento ed il suo invio mediante posta elettronica certificata». (M. Cian, L'intervento e il voto elettronici nelle assemblee di s.p.s., in Riv. Soc. 2011, p. 1083).

Inoltre, in questa stessa prospettiva deve essere valutato l'ulteriore ineliminabile inconveniente posto dai dispositivi informatici: quello del disvelamento a terzi, da parte dello stesso avente diritto, del proprio codice identificativo o della chiave per la sottoscrizione con la propria firma digitale, e quindi dell'intervento e del voto da parte di un estraneo, sotto il nome del soggetto legittimato e con il consenso di questo.

Da questo punto di vista, anche gli strumenti più avanzati e qualificati di firma non si comportano diversamente da ogni altro meccanismo di riconoscimento e non garantiscono un grado maggiore di sicurezza, senza che sia possibile accertare chi materialmente abbia emesso la dichiarazione di voto associata tramite codice o firma ad un determinato socio, potendo venire aggirati tra l'altro, i limiti e i divieti posti in materia di deleghe sia dal codice civile che dal TUF, con il pericolo di incette di deleghe occulte o comunque di distorsione nella formazione delle delibere assembleari.

Col risultato che l'identificazione del socio votante e l'esito del voto elettronico non saranno mai certi.

Ulteriore problematica, infine, è quella riguardante gli esiti di una possibile interruzione del collegamento: infatti, la caduta della linea, o anche di una sola via del collegamento, spiegherà un effetto diverso a seconda del momento in cui interviene: se succede in fase di costituzione dell'assemblea solo il ripristino potrà far considerare l'assemblea validamente costituita; se succede in fase dibattimentale, potrebbe comportare l'impugnabilità della delibera sempre che i lavori non vengano sospesi fino alla riconnessione – per disparità di trattamento dei partecipanti; se succede in fase di votazione, dovranno necessariamente essere ripetute le operazioni di voto. Le conseguenze – e i costi connessi - non sono di poco momento.

\* \* \*

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si ritiene auspicabile che la citata previsione sia espunta.